RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

Art. 113

Notificazione dei provvedimenti

Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni od alle indennita' regolati dalla presente legge devono essere notificati agli interessati a mezzo dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale, nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari, all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale, con le modalita' previste dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393. E' data facolta' al Ministro per il tesoro di omettere la notificazione ai concessionari dei decreti di liquidazione di pensioni, assegni od indennita', che, a termini di legge, siano di pieno accoglimento delle richieste delle parti interessate. In tal caso, i sindaci, entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei certificati di iscrizione (libretti di pensione) debbono informare i concessionari con invito a presentarsi per la consegna. Dell'avvenuta consegna il concessionario rilascia, su apposito registro del comune, ricevuta autenticata dal segretario. Qualora i sindaci contravvengano a tale disposizione o, comunque, si verifichino ritardi o irregolarita' nella consegna degli atti suddetti, provvede d'ufficio il prefetto della provincia, avvalendosi, ove occorra, della opera di commissari prefettizi. Le spese, in tal caso, sono a carico dei comuni inadempienti.

Versione in vigore dal 21 aprile 1968, non più in vigore dal 1 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 313
Titolo	VIII — Delle procedure
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-113-notificazione-dei-provvedimenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it